

Decreto federale concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini e ad attività di politica di sicurezza affini

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003² su misure di
promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2008–2011 è accordato un credito quadro dell'ammontare massimo di 147,7 milioni di franchi destinato al proseguimento del sostegno alle istituzioni e alle attività seguenti finalizzate al promovimento civile della pace:

- a. Centro ginevrino di politica di sicurezza;
- b. Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a scopo umanitario;
- c. Centro ginevrino per il controllo democratico delle forze armate;
- d. Centro di ricerca in materia di politica di sicurezza del Politecnico federale di Zurigo;
- e. progetti di cooperazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

² Il Consiglio federale stabilisce la specificazione più dettagliata dei singoli crediti d'impegno.

³ Al massimo il 30 per cento del credito d'impegno di cui al capoverso 1 lettera e può essere impiegato per indennità per il personale destinate a impiegati del DDPS o a militari attivi in centri di formazione all'estero.

Art. 2

¹ I mezzi a favore dei Centri ginevrini comprendono da un lato contributi a copertura dell'onere di base (infrastruttura, esercizio, progetti) e, d'altro lato, contributi a favore di progetti a cui partecipano terzi (progetti supplementari, inclusi i costi infrastrutturali connessi). I contributi a favore di tali progetti supplementari ammon-

¹ RS 101

² RS 193.9

³ FF 2007 1997

tano almeno al 5 per cento del contributo complessivo della Confederazione ai Centri.

² La partecipazione della Confederazione a un singolo progetto supplementare ammonta al massimo al 50 per cento dei costi conteggiati.

³ Il Consiglio federale riferisce dopo quattro anni sull'impiego dei mezzi e in particolare sui progetti supplementari sostenuti.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.